



Un quesito su abbandono rifiuti e responsabilità del proprietario del terreno

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Sono un operatore di PG e sono rimasto molto perplesso dalla decisione del Tar della Campania nella sentenza n. 3683 – 11 maggio 2010 – con la quale si stabilisce che il proprietario o il titolare autorizzato all'uso di un terreno non risponde dei rifiuti in esso abbandonati da ignoti, se non c'è dolo o colpa. Qual è la vostra opinione al riguardo?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): La decisione del TAR citata non rappresenta alcuna novità, ma è coerente ed in linea con tutte le sentenze storiche di TAR, Consiglio di Stato e Cassazione che – da sempre – ribadiscono lo stesso identico concetto. Il problema – in realtà – è che tale concetto ancora non viene recepito da tutte le forze di polizia statali e locali operanti nel campo ambientale perchè si ritiene – in modo arcaico – che esiste una specie di responsabilità oggettiva del proprietario del terreno il quale deve comunque rispondere dell'abbandono dei rifiuti per il solo fatto che gli stessi sono trovati sull'area di sua proprietà.

Ma non è affatto così. E così non può essere. Da parte nostra da tempo in ogni sede seminariale ed editoriale sosteniamo che la norma (attuale ma anche precedente) pretende un accertamento sul dolo o la colpa del titolare dell'area,¹ ed in tale contesto

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) In ordine all'inciso della responsabilità solidale tra soggetto autore dell'abbandono o deposito incontrollato e proprietario e titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, **va naturalmente sottolineato che l'onere della prova ricade sull'organo di vigilanza e non potrà mai trattarsi in tali casi di responsabilità oggettiva o formale.** In altre parole, non basta verificare a livello meramente catastale (o di informazioni di altro tipo) che quell'abbandono o quel deposito incontrollato è stato effettuato sul terreno di proprietà di un soggetto o che altro soggetto sia titolare di diritti reali o personali di godimento su quell'area per farlo soggiacere automaticamente alla sanzione amministrativa per il caso di abbandono o deposito operato da un privato o denunciarlo penalmente nel caso di abbandono o deposito effettuato da titolare di impresa o ente. **Infatti, la specifica posizione del proprietario o titolare di diritti sull'area va esaminata in modo più approfondito, giacché la norma correttamente ed espressamente prevede che a suo carico l'organo di vigilanza riscontri il dolo o la colpa.** Dunque, la semplice titolarità dell'area non equivale a responsabilità oggettiva, né a livello amministrativo né, a maggior ragione, a livello penale. Si dovrà infatti verificare caso per caso se quel proprietario o titolare di diritti sull'area aveva in qualche modo espressamente e volontariamente autorizzato l'abbandono e il deposito incontrollato (dolo) oppure se, in ipotesi, a suo carico possa riscontrarsi una qualche forma di imprudenza, imperizia, negligenza operativa attiva o passiva tale da determinare una colpa in senso penale (naturalmente è rilevante anche la colpa omissiva nella mancata vigilanza attiva o segnalazione tempestiva alle autorità di un fatto nel quale egli non ha avuto un ruolo di concorso, ma che ha passivamente e quindi colpevolmente tollerato per un certo periodo di tempo). Se non sussiste la dimostrazione del dolo o della colpa, secondo i principi generali dell'ordinamento, il

rileviamo spesso critiche a tale concetto; ma la giurisprudenza sul punto è stabile e permanente da anni.

Per tale motivo da anni sosteniamo anche su questa testata on line che sui verbale vanno esposti anche i motivi sull'elemento soggettivo in ordine alla posizione del proprietario del terreno nel caso in cui non venga colto im flagranza. Molta PG ancora non ritiene di dover attivare le esposizioni nelle verbalizzazioni in tal senso ed il risultato (negativo) è inevitabile in sede giurisprudenziale.

Publicato il 17 maggio 2010

proprietario o il responsabile dell'area non può essere chiamato a rispondere di tale sistema sanzionatorio. Va ribadito e sottolineato che l'onere della prova, in questo come del resto in tutti gli altri casi, non può essere invertito e dunque ricade sull'organo di vigilanza l'incombente di dimostrare questa sussistenza di elemento soggettivo a carico di tali figure. (...) Il Consiglio di Stato ed i TAR confermano: il Comune non può emettere l'ordinanza per la rimozione dei rifiuti a carico del proprietario del terreno incolpevole

Una significativa sentenza del Consiglio di Stato (decisione 8 marzo 2001, n. 1347 - Sezione V - Pres. Rosa - Est. Baccarini), applicabile ancora oggi, conferma i principi esposti nel paragrafo precedente in ordine all'ordinanza del Comune per la rimozione dei rifiuti a carico del proprietario dell'area incolpevole. Con ricorso al Tar della Lombardia veniva infatti impugnato un provvedimento sindacale a carico delle proprietarie di un terreno recante ordine di asporto dalla medesima area di di rifiuti. Le ricorrenti deducevano la loro totale estraneità allo scarico e all'abbandono dei rifiuti sull'area di loro proprietà. Resisteva al ricorso il Comune interessato. Il Tar adito accoglieva il ricorso sul rilievo che i provvedimenti impugnati ponevano l'obbligo di asporto e di smaltimento a carico delle ricorrenti sulla considerazione della loro condizione di attuali proprietarie dell'area, indipendentemente da ogni accertamento circa la responsabilità. Contro tale sentenza propone appello il Comune. (...)

*Le conseguenze per gli organi di vigilanza: **i verbali devono essere dettagliati e motivati anche sulle responsabilità soggettive (dolo o colpa) dell'eventuale proprietario dell'area terzo estraneo** Dunque oggi se a carico dell'autore del fatto l'ordinanza comunale specifica del decreto n. 152/06 è naturalmente ipotizzabile e diretta, laddove si voglia anche notificare la medesima ordinanza al proprietario dell'area in modo concorrente o (magari in ipotesi in cui il soggetto autore resta ignoto o comunque non provveda) in modo alternativo e surrogativo, non si può naturalmente procedere a detta emanazione di ordinanza se preventivamente la pubblica amministrazione, e quindi naturalmente ancora prima l'organo di vigilanza, non abbiano individuato a carico di tale proprietario o comunque gestore di fatto del terreno una ipotesi seppur minimale di dolo o colpa nel proprio comportamento. A livello attivo o passivo. A livello commissivo od omissivo. Ma se tutto ciò non viene riscontrato nei verbali e negli accertamenti, l'ordinanza in questione specifica dell'art. 192 decreto n. 152/06 è espressamente inibita dalla norma. (...)"*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Per un approfondimento sulle tematiche
In esame segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (**edizione 2010 ampliata e rinnovata**)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)

